



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n 3437

IL RETTORE

- VISTA la legge n. 240/2010;
- VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012;
- VISTO il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 5293 del 02.11.2012;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 01.10.2014, che ha fissato alla data del 10 e 11 dicembre 2014 le operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici nonché del Rappresentante dei dottorandi nel Senato Accademico per il biennio accademico 2014-2016;
- VISTO il D.R. n. 3195 del 22 ottobre 2014 con il quale sono state indette per i giorni 10 e 11 dicembre 2014 le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici,

D E C R E T A

Art. 1 – Indizione

Sono indette, per i giorni 10 e 11 dicembre 2014, le elezioni del rappresentante dei dottorandi nel Senato Accademico, per il biennio accademico 2014-2016.

Art. 2 - Elettorato attivo

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all'anno accademico in cui si svolgono le elezioni ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'Università, anche in forma consortile o convenzionata, ai sensi dell'art.43, comma 5, dello Statuto.

Art. 3 -Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo, tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature, fatti salvi i casi di esclusione e/o ineleggibilità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 Lista degli elettori

La lista degli elettori, compilata a cura della competente Area Dottorato di Ricerca del Dipartimento per gli Studenti e la Formazione post-laurea, è pubblicata sul sito web di questa Università entro 5 giorni prima della data delle votazioni.

Il dottorando che, nei giorni di svolgimento delle votazioni, non risulti incluso negli elenchi degli aventi diritto può esercitare il diritto di voto esibendo una certificazione di iscrizione in originale rilasciata dal competente Ufficio di Segreteria, o da questo trasmessa a mezzo fax .

La certificazione è ritirata dal Presidente del seggio, che provvede ad iscrivere l'elettore nell'elenco dei votanti.

Art. 5 – Operazioni di voto

I seggi elettorali si costituiscono alle ore 14.00 del giorno 9 dicembre 2014, per le operazioni preliminari.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.30 del giorno 10 dicembre e proseguono fino alle ore 19,00 dello stesso giorno, per riprendere alle ore 8.30 del giorno 11 dicembre e proseguire fino alle ore 19,00 dello stesso giorno. È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio, nell'ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, il giorno 12 dicembre al termine delle operazioni di scrutinio delle schede relative al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici, senza soluzione di continuità, e proseguono ininterrottamente fino al completamento delle stesse.

Art. 6 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e dovranno essere proposte nel giorno **24 novembre 2014 dalle ore 9,00 alle ore 17,00** presso l'ufficio elettorale ubicato nel Palazzo Ateneo, ex Aula Stifano.

Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Rettore, per il tramite dell'Ufficio elettorale, apposito modulo debitamente compilato e firmato dall'interessato per accettazione della candidatura.

Le candidature riscontrate regolare sono rese pubbliche entro 5 giorni prima della data delle votazioni mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

Art. 7 - Ubicazione dei seggi

L'ubicazione dei seggi elettorali sarà disposta con successivo provvedimento e resa nota entro 5 giorni prima della data delle votazioni mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

Art. 8 - Numero degli eligendi e modalità di voto

Il numero degli eligendi è di **1**.

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art.12 del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 5293 del 02.11.2012.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Verrà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art. 9– Propaganda elettorale

Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, l'assegnazione degli spazi per la propaganda stessa e l'uso eventuale delle aule per assemblee sono regolamentate dalla Commissione Elettorale Centrale e rese note su apposita pagina web.

Art. 10 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 11 – Commissione Elettorale Centrale

La Commissione Elettorale Centrale, i cui compiti e le cui modalità di composizione sono descritti dall'art. 20 del Regolamento Elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si riunirà successivamente alla determinazione dei risultati elettorali relativi alle elezioni di cui al D.R. n. 3195 del 22 ottobre 2014.

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente bando è pubblicato sul sito web di questa Università.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia al Titolo I del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 5293 del 02.11.2012.

Bari, 12/11/2014

IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice Uricchio